

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1002

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAPONE, GEI, PEPE, NAPOLI, FRONZUTI,  
MONTELEONE, MARTELLI, BRIENZA, ALBERTI CASELLATI,  
CAMPUS, DELL'UOMO, SERRA, MENSORIO, BONANSEA  
e BELLONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1994**

---

**Norme in materia di inquadramento del personale  
del Servizio sanitario nazionale**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è teso alla tutela di diritti acquisiti da migliaia di lavoratori del Servizio sanitario nazionale; diritti che vengono negati a causa di ritardi burocratici, per non dire di inadempienze amministrative.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riguardante lo «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali», prevede, all'articolo 1, l'inquadramento del suddetto personale in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione. L'articolo 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica recita, al primo comma: «Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2» e, all'ultimo comma: «I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente decreto...»

Con il secondo accordo nazionale unico di lavoro per il personale del comparto della sanità di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e successive modificazioni, si sono previsti «Particolari casi di inquadramento». Il decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 stabiliva, all'articolo 116, che in relazione agli inquadramenti ed alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1° gennaio 1986, il Governo adottasse i provvedimenti di sua competenza entro il 31 dicembre 1987, sentite, fra gli altri, le regioni. Questo termine è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1990, n. 128. Lo stesso articolo, al secondo comma, fa salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali, approvati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987, fino al 31 dicembre 1990 e, comunque, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di Governo previsti dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

Tutta la normativa presuppone l'adozione di ruoli nominativi regionali e, di conseguenza, penalizzerebbe notevolmente i lavoratori del Servizio sanitario nazionale operanti in regioni inadempienti.

Il presente disegno di legge si propone di ovviare a tale ingiusta evenienza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1990, previsto dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è prorogato al 31 dicembre 1995.

### Art. 2.

1. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo previsti dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

